INPS.HERMES.02/04/2020.0001477

Mittente

Sede:	0014/ BILANCI, CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI
Comunicazione numero:	001477 del 02/04/2020 20.33.02

Classificazione:

Tipo messaggio:	Comunicazione
Visibilità Messaggio:	Strutture INPS
Area/Dirigente:	Area Normativa, Procedure Contabili E Monitoraggio Sedi[Di Cecca Lucia]
Invia in posta personale a tutti gli utenti INPS:	No
Esportato da:	Nobile Orazio il 10/04/2020 21.55.29

Comunicazione:

Oggetto:	circolare n.45 del 25 marzo 2020. Congedi per emergenza COVID-19 ed estensione permessi retribuiti di cui all'art 33 commi 3 e 6 della legge n. 104/92 ai lavoratori dipendenti del settore privato di aziende che operano con il sistema del conguaglio. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Corpo del messaggio:

Direzione centrale bilanci, contabilità e servizi fiscali

Ai Direttore regionali
Ai Direttori di coordinamento metropolitano
Ai Direttori provinciali
Ai Dirigenti di filiali
Ai Responsabili di agenzia
Ai Responsabili delle unità organizzative gestione delle attività contabili

La circolare n. 45 del 25 marzo 2020, emanata per l'applicazione del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, in tema di emergenza Covid-19, illustra le disposizioni contenute negli articoli 23 e 24 per la fruizione dei congedi e di permessi indennizzati.

L'articolo 23 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha introdotto, infatti, un congedo indennizzato per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, mentre l'art. 24 ha previsto l'incremento del numero dei giorni di permesso retribuiti di cui all'art. 33, commi 3 e 6 della Legge n. 104/1992.

Nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato è possibile riconoscere loro il beneficio mediante pagamento anticipato da parte del datore di lavoro, quando trattasi di azienda ammessa ad utilizzare il sistema del conguaglio.

Per questo aspetto specifico, a corredo della citata circolare n. 45/2020, cui si rinvia per tutti gli aspetti amministrativi, con il presente messaggio si forniscono le istruzioni contabili conseguenti a quelle operative, contenute al paragrafo 8) della richiamata circolare.
Gli oneri sono posti a carico dello Stato, pertanto si istituiscono nuovi conti nell'ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAT - Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia.

La procedura di ripartizione degli Uniemens, opportunamente aggiornata, li imputerà in relazione ai codici causale dichiarati dalle aziende secondo le indicazioni contenute nella circolare.

A. *Congedi per la cura dei figli minori di età non superiore a 12 anni*

(Codice causale "L072" evento MV2)

- GAT30154 – per rilevare l'onere per le indennità per congedo (Covid19) riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato, per i figli di età non superiore ai 12 anni - art. 23, comma 1, Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, corrisposte dai datori di lavoro ammessi al sistema del conguaglio;

B. *Congedi per la cura di figli di età superiore ai 12 anni in condizione di grave disabilità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge n. 104/92*

(Codice causale "L073" evento MV3)

- GAT30158 – per rilevare l'onere per le indennità per congedo (Covid19) riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età superiore ai 12 anni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni, in condizione di grave disabilità (art. 4, comma 1, Legge n. 104/92)- art. 23, comma 5, Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, corrisposte dai datori di lavoro ammessi al sistema del conguaglio;

C. *Estensione dei permessi retribuiti di cui all'art. 33, commi 3 e 6 della Legge n. 104/1992*

(Codice causale "L074" evento MV4)
(Codice causale "L075" evento MV5)

- GAT30162 – per rilevare l'onere (Covid19) per l'incremento delle giornate di permesso di cui all'art 33, commi 3 e 6 della Legge n. 104/1992**,** riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato - art. 24, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, corrisposte dai datori di lavoro ammessi al sistema del conguaglio.

Gli stessi conti saranno utilizzati per la rilevazione degli oneri conguagliati dai datori di lavoro che inviano le denunce DMAG/PosAgri per il personale agricolo dipendente a tempo indeterminato secondo le indicazioni del paragrafo 8.3 della circolare n. 45.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

In allegato si riporta la variazione al piano dei conti.

Il Direttore centrale
Ferdinando Montaldi

Allegati:

Allegato n. 1 .docx